

ORIENTALIUM ECCLESiarUM. ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

*Maximilian PAL**

Abstract: *Orientalium Ecclesiarum* is noteworthy primarily for its exaltation of the equal dignity and relative autonomy of the Eastern patriarchates and its specific prescriptions for increased communion with the separated Orthodox. While this brief document lacks the extensive ecclesiological discussion of *Lumen Gentium* and *Unitatis Redintegratio*, its treatment of these two matters gives insight into how the Council interpreted and applied its ecclesiology. The decree's treatment of the patriarchates makes clear that the particular Churches are essential to the Church's constitution. They exist by right, not by concession, and on equal terms as regards dignity and jurisdiction, being answerable to none but the supreme authority in the Church. The Pope is considered only in his role as Supreme Pontiff, not as Latin patriarch, to avoid giving any impression that the Latin Church enjoys any jurisdictional superiority over the Eastern Churches. The relative autonomy of the Eastern Churches would be matched by that of future patriarchates, as envisioned by the Council. Thus the Church might adapt to the diversity of the world's cultures by organizing herself in the ancient system of patriarchates and autonomous eparchies.

In the post-Conciliar period, only the second aim of *Orientalium Ecclesiarum* was effectively implemented. There is increased communion in sacramental and extra-sacramental practices between Eastern Catholics and Orthodox, mainly to meet the pastoral needs occasioned by geographic dispersion. Yet the expected restoration of patriarchal status never really occurred, as the Eastern patriarchates tend to be governed under a common rule imposed by the supreme authority through the Congregation for the Oriental Churches, which imposes even the norms of ecumenism and other reforms.

Keywords: *Orientalium Ecclesiarum*, Council Vatican II, Eastern Catholic Church, canon law legal principles, equal dignity, practices sacramental.

Introduzione

Il testo *Orientalium Ecclesiarum*, promulgato il 21 novembre 1964, è un Decreto del Concilio Vaticano II sulle Chiese orientali cattoliche. Il decreto fu votato da 2.149 Padri conciliari: 2.110 furono i voti favorevoli e 39 contrari. Il titolo *Orientalium Ecclesiarum* deriva dalle prime parole del decreto stesso „La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i Riti liturgici,

* Istituto Teologico Francescano di Roman (email: maximilianpal@yahoo.it)

le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana *delle chiese orientali*". Il Decreto ha uno schema semplice e consta di trenta numeri. Dopo il Proemio (n. 1), affronta le Chiese particolari o Riti (n. 2-4), il Patrimonio spirituale delle Chiese orientali che deve essere conservato (n. 5-6), i Patriarchi orientali (n. 7-11), la disciplina dei sacramenti (n. 12-18), il culto divino (n. 19-23), i rapporti con i fratelli delle chiese separate (n. 24-29), e una conclusione (n. 30).

Il testo è molto bello, ricco e richiama sia la Costituzione sulla Chiesa, la *Lumen gentium*, che il Decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio* promulgati nella stessa sessione pubblica, la V, il 21 novembre 1964. La prima operazione che va fatta, quindi a distanza di cinquanta anni, è quella di leggerli insieme, congiuntamente, come una grande „revisione” ecclesio-logica, come una trilogia non scindibile. I tre documenti, anche se di livello magisteriale diverso, una costituzione e due decreti, vanno letti insieme; insieme si arricchiscono, s'illustrano, rendendo più comprensibile quanto i Padri conciliari hanno espresso.

Il nostro Decreto interpreta e rende attuali alcune innovazioni presenti nella Costituzione sulla Chiesa, e in particolare vuole riproporre, alla riflessione teologica e canonistica, come all'impegno pastorale, l'enorme patrimonio delle chiese d'Oriente. Un patrimonio fatto di secoli di storia, di riti, di tradizioni che non solo non possono essere perse, ma devono diventare ricchezza per la Chiesa universale. L'unità, nella diversità, fra la Chiesa occidentale e quella orientale è alla base del Decreto, così come lo sono la realtà pastorale e quella dottrinale, come preoccupazione per un rinnovato cammino. Il Decreto completa quanto scritto nella *Lumen gentium* e in *Unitatis redintegratio*.

Già nel Proemio il testo è chiaro quando afferma che „la Chiesa cattolica ha in grande stima le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle Chiese orientali”¹. Perché? A questa domanda Renato Burigana risponde individuando due motivi:

Il primo. Esse derivano dagli „Apostoli, attraverso i Padri della Chiesa”, sono quindi testimoni viventi, che hanno ancora oggi una freschezza e un'autenticità per l'annuncio del Vangelo.

Il secondo, proprio perché sono testimoni di questo patrimonio, il Concilio vuole che esse „fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata”².

¹ OE, n. 1.

² R. BURIGANA, „Una „perla” nascosta. Note di commento al decreto *Orientalium ecclesiarum*” in *Un ponte dall'Oriente. Passato, presente e futuro del decreto Orientalium Ecclesiarum nel 50° anniversario della sua promulgazione*. Fondazione Giovanni Paolo II, Firenze 2014, 22.

Dunque, il motivo della stima consiste nel fatto che „esse sono illustri per veneranda antichità, e in esse risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri della Chiesa e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa universale”. Partendo da queste premesse, il Concilio „preso dalla sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, desidera che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata”, vuol dire che non si tratta solo da un semplice auspicio sentimentale ed emotivo, bensì da una deliberazione teologica e giuridica, che vincola sia la Santa Sede verso le Chiese orientali cattoliche, sia le Chiese orientali cattoliche stesse *ad intra* e *ad extra*³.

Anche se la maggior parte di esse risale al secondo millennio, data la rottura della comunione ecclesiale tra i Patriarchi orientali e la Sede Romana avvenuta in vari periodi storici e non superata dalle numerose iniziative unioniste, le Chiese cattoliche orientali attingono alle fonti delle Chiese primitive e alla tradizione che viene dagli Apostoli e dai Padri della Chiesa⁴. Ecco perché la Costituzione dogmatica *Lumen gentium* al n. 23 ne attribuisce l'origine alla divina Provvidenza:

Per divina provvidenza è avvenuto che varie chiese, in vari luoghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio [...]. Questa varietà di chiese locali, fra loro concordi, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa.

1. Configurazione canonica delle Chiese cattoliche orientali

Il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* al n. 2 configura le Chiese orientali cattoliche nel mezzo della Chiesa universale. La dottrina canonistica ha elaborato nel tempo un'ampia riflessione sulle Chiese particolari o Riti, affermando che la Chiesa Cattolica è divisa o composta di più Chiese particolari o Riti: da una parte esiste la Chiesa Latina (Romana, Occidentale), e dall'altra parte ci sono le Chiese orientali. Però, tutte le Chiese particolari hanno un diritto *comune*, che determina i principi fondamentali *ecclesiastici* e *canonici* della loro costituzione gerarchica, della loro disciplina e della loro liturgia. Ciascuna di esse, poi, ha il suo diritto particolare, che completa l'organizzazione giuridica. Siccome poi i membri delle Chiese particolari sono dispersi in tutto il mondo, esiste anche un diritto *inter rituale*, che

³ L. SANDRI, “Il Concilio Vaticano II e gli Orientali”, (Intervento del Card. Leonardo Sandri al Collegio Pio Romeno di Roma), *Bolletino* 0237 (20.04.2013) 6.

⁴ L. SANDRI, “Il Concilio Vaticano II e gli Orientali”, 5.

determina le relazioni giuridiche tra i fedeli dei diversi Riti. Questi diritti sono personali e, quindi, possono e devono essere osservati in tutto il mondo⁵.

Perciò, il Concilio Vaticano II, nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, insiste che gli orientali, cioè i gerarchi, i sacerdoti, i religiosi ed anche i fedeli devono conoscere le leggi, le tradizioni, le consuetudini, gli usi che riguardano la costituzione gerarchica, la disciplina e la forma liturgica sia comune a tutti i Riti, sia del proprio Rito, come anche le norme che regolano le relazioni inter rituali. Quindi, i chierici nei seminari e i fedeli nelle istruzioni catechetiche devono essere istruiti nel diritto comune, particolare e inter rituale⁶.

Lo stesso obbligo viene imposto dal Concilio anche ai Latini, cioè ai Vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi, che per ragione d'apostolato o di ministero hanno relazioni con il clero, con i religiosi e con i fedeli di Rito orientale, per la ragione che questi ovunque, anche quando si trovano sotto la cura pastorale dei Vescovi latini o dei sacerdoti di Rito latino, devono osservare il loro diritto comune e particolare.

Anche il dovere di tutti i cattolici di lavorare per la pienezza della comunione cattolica di tutti i cristiani separati, soprattutto dei cristiani orientali dispersi, come i cattolici, in tutto il mondo, questo dovere, cioè di svolgere un'attività ecumenica secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, esige un'adeguata conoscenza del diritto delle Chiese separate, delle loro istituzioni, consuetudini, tradizioni, usi, ecc., che in gran parte non si oppongono all'unione ecclesiastica perchè Gesù Cristo ha istituito *un'unica Chiesa*, nella quale e per la quale viene dato a Dio il culto dovuto, specie con la celebrazione dell'Eucaristia e vengono applicati agli uomini i frutti della redenzione. Quella Chiesa *unica* è la Chiesa Cattolica, come si dimostra nella teologia fondamentale e come ha dichiarato esplicitamente anche il Concilio Vaticano II, per una retta interpretazione delle norme riguardanti l'ecumenismo. Perciò i canonisti, specie il prof. Petru Tocănel fa una netta distinzione tra l'unità essenziale e l'unità accidentale della Chiesa:

1° ***l'unità essenziale o diritto divino*** che non ammette scissioni, e le scissioni fatte durante la storia sono contro la volontà del Redentore e comportano effetti teologici e giuridici;

2° ***l'unità accidentale o di diritto ecclesiastico***, che non esclude divisioni, che possono essere pienamente legittime⁷.

⁵ M. ROGI, "Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", in K. BHARANIKULANGARA (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale*, Studi Giuridici XXXIV, Città del Vaticano 1995, 49-75.

⁶ *OE*, n. 4.

⁷ P. TOCĂNEL, *Il diritto canonico orientale*, Pontificia Università Lateranense – Institutum Utriusque Juris, Roma 1978, 1-4.

I tre elementi dell'unità essenziale riguardano la fede, il governo supremo della Chiesa e la comunione⁸. L'unità accidentale della Chiesa Cattolica, invece, suppone l'unità di territorio e l'identità di patrimonio ecclesiastico, cioè di costituzione gerarchica, di disciplina, di forma liturgica, di tradizioni, consuetudini, usi ecc. Ne segue che, con la scissione dell'unità accidentale della Chiesa Cattolica, si sono formate più Chiese particolari o Riti in senso giuridico. Oggi esistono 22 Chiese particolari orientali cattoliche. Quindi, la Chiesa particolare o Rito in senso giuridico della parola è una Comunità cristiana eretta o riconosciuta dalla Sede Apostolica o dal Concilio Ecumenico come ente *sui iuris*, in quanto la sua costituzione gerarchica è regolata dal diritto particolare, cioè dalle proprie tradizioni, leggi, consuetudini, ecc.⁹ Dopo questa breve presentazione delle Chiese cattoliche orientali, passiamo ora ai principi che discendono dal Decreto *Orientalium Ecclesiarum*.

2. Alcuni principi giuridici

a) Tutte le Chiese particolari *sono allo stesso modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al Beato Pietro nel Primato sulla Chiesa universale*. Quindi, da una parte si riconosce il primato del Romano Pontefice su tutta la Chiesa universale e su tutte le Chiese particolari, compresa quella latina, anche se i Patriarchi per le sei Chiese orientali costituiscono una figura speciale, in quanto, come il Papa è capo e padre della Chiesa universale, così ciascun Patriarca è capo e padre della sua Chiesa, mentre le altre Chiese particolari, compresa quella latina, non hanno un capo e padre inferiore al Romano Pontefice¹⁰. Per questo si stabilisce il principio che tutte le chiese particolari, senza alcuna distinzione, sono *allo stesso modo affidate al governo pastorale del Romano Pontefice*, come capo e padre della Chiesa universale. Non si dice che sono affidate semplicemente alla *sollecitudine* del Romano Pontefice, perchè la sollecitudine non comporta esercizio di giurisdizione, e anche i singoli vescovi devono avere sollecitudine per la Chiesa universale, certamente non con atti di giurisdizione, ma con la preghiera, con la cooperazione, con la distribuzione del clero, con la difesa dell'unità della fede e della disciplina comune, come dice chiaramente la Costituzione *Lumen gentium* al n. 23¹¹.

⁸ P. TOCANEL, *Il diritto canonico orientale*, 1.

⁹ M. ROGI, "Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", 55-56.

¹⁰ N. EDELBY – I. DICK, *Les Églises orientales catholiques. Décret "Orientalium Ecclesiarum"*, Unam Sanctam 76, Paris 1970, 316-317.

¹¹ L. LORUSSO, "Il riconoscimento della pari dignità nella comunione cattolica: il decreto *Orientalium Ecclesiarum* e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali", in *Angelicum* 83 (2006) 451-473;.

b) Tutte le Chiese particolari *godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragione di Rito*, inteso in senso giuridico. Infatti, la dignità delle Chiese particolari in questo caso non deriva da titoli estrinseci, cioè dall'origine apostolica, dalle tradizioni, dall'organizzazione gerarchica e disciplinare, dal numero dei fedeli, ma dalla loro natura intrinseca, cioè dalla funzione che tutte e le singole Chiese particolari hanno come parti integranti della Chiesa cattolica o universale.

Quindi, per quanto riguarda i titoli estrinseci, le tradizioni, le disposizioni conciliari, ecc., una Chiesa particolare può avere una certa superiorità, una maggiore prestantza o dignità sulle altre Chiese particolari; basta pensare alla prerogativa di precedenza concessa dai concili alla Chiesa costantinopolitana, poi alessandrina, poi antiochena, ma si tratta di una dignità semplicemente estrinseca, che non da diritto di prevalere sulle altre¹².

c) Tutte le Chiese particolari *usufruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo sotto la direzione del Romano Pontefice*. Questo principio afferma di più l'uguaglianza tra le Chiese particolari che godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi stabiliti dalle leggi universali, dalle leggi promulgate dai Romani Pontefici e dai Concili ecumenici per tutte le Chiese particolari senza alcuna distinzione, in quanto sono parti integranti della Chiesa cattolica. Quindi, non si tratta qui dei diritti e degli obblighi che ciascuna Chiesa particolare può avere in base al suo diritto proprio, anche se costituito dal Romano Pontefice¹³. Tuttavia, si fa menzione esplicita del diritto e dell'obbligo di tutte le Chiese particolari di predicare il Vangelo in tutto il mondo, cioè di inviare i suoi missionari in qualsiasi parte del mondo, non solo dove non esiste alcuna organizzazione ecclesiastica, ma anche nelle regioni dove già esistono missionari latini. E questo per il fatto che fino al 1962 non era permesso alle Chiese orientali di avere missioni proprie, sia per la necessità di occuparsi dei loro fedeli dispersi senza clero del proprio rito, sia per la preoccupazione di poter creare confusioni. Se Gesù Cristo ha dato a tutti gli Apostoli il mandato nel predicare il Vangelo in tutto il mondo, ora questo mandato passa a tutti i Vescovi, successori degli Apostoli di predicare il Vangelo. Durante la separazione dalla Chiesa cattolica le Chiese orientali non potevano esercitare questo diritto e quest'obbligo e sono stati i missionari latini a lavorare sia per il ritorno degli Orientali alla pienezza della comunione cattolica, sia per la propagazione del Vangelo tra i non cristiani. Ciononostante, non si può parlare di un diritto e d'un obbligo esclusivo della Chiesa latina, ed è da augurarsi

¹² P. TOCĂNEL, *Il diritto canonico orientale*, 15.

¹³ P. TOCĂNEL, *Il diritto canonico orientale*, 16.

che le Chiese Orientali abbiano sufficienti sacerdoti e religiosi per aprire missioni in qualsiasi parte del mondo¹⁴.

Dato che l'esercizio di questo diritto e obbligo comporta anche la costituzione di nuove comunità cristiane, di nuove circoscrizioni ecclesiastiche, dell'estensione della Chiesa particolare oltre i limiti della sua circoscrizione territoriale, è evidente che, per evitare confusioni e conflitti sia tra i missionari, sia tra i gerarchi, è necessario che l'attività missionaria si svolga sotto la direzione del Romano Pontefice, che si serve della Congregazione Romana per le missioni, come stabilisce il Decreto conciliare *Ad gentes divinitus* al n. 29:

Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il Dicastero competente, ossia quello di Propaganda Fide, cui spetta di regolare e di coordinare in tutto quanto il mondo, sia l'opera missionaria in se stessa sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia delle Chiese Orientali.

d) Dai principi esposti sopra e da quanto si dirà in seguito, risulta che secondo il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* quattro sono le note caratteristiche delle Chiese particolari, compresa quella latina:

1° **l'uguaglianza**. Tutte le Chiese particolari tra loro sono giuridicamente uguali, nonostante la diversità che esiste o si può avere per quanto riguarda l'origine, la costituzione gerarchica, il patrimonio, la disciplina, il numero dei fedeli, le opere di apostolato. Le ragioni per cui in passato la Chiesa latina godeva di una certa preminenza in alcuni casi e in certi luoghi, da tempo hanno perduto il loro valore giuridico;

2° **l'autonomia**. Le Chiese particolare tra loro sono autonome, cioè *sui juris*; nessuna giuridicamente + subordinata ad un'altra, ma tutte come parti integranti della Chiesa cattolica, sono subordinate al Romano Pontefice e al Concilio ecumenico. L'autonomia, però, non esclude, anzi, data la promiscuità dei Riti o di Chiese particolari nella stessa regione, si raccomanda la collaborazione in vari campi di apostolato; inoltre, per quanto riguardare l'obbligo di partecipare all'Eucaristia, di accostarsi ai sacramenti, specialmente al sacramento della Penitenza e della Comunione, di ascoltare le omelie, i fedeli sono liberi di frequentare la chiesa di qualsiasi Rito;

3° **l'esclusività**. In base al Battesimo, tutti i fedeli sono persone nella Chiesa cattolica. Ciascun però deve essere iscritto come membro di una sola Chiesa particolare, o come tale non può essere iscritto a due o tre Chiese particolari. Una volta fatta l'iscrizione a una Chiesa particolare, non è escluso, in alcune condizioni, il passaggio ad un'altra Chiesa particolare con la licenza della Santa Sede o a iure;

¹⁴ P. TOCĂNEL, *Il diritto canonico orientale*, 16.

4° **la personalità.** Non solo il diritto comune per tutte le Chiese orientali, ma anche il diritto costituito dalla Santa Sede, o dal Concilio ecumenico, oppure dall'organo legislativo centrale di una Chiesa particolare e per tutta quella Chiesa, è personale, cioè i fedeli di quella Chiesa possono e devono osservare ovunque le leggi del loro Rito, anche quando si trovano sotto la giurisdizione di pastori di un altro Rito, salva la facoltà di soddisfare agli obblighi del proprio Rito secondo un Rito diverso.

e) *Conservare il patrimonio ecclesiastico e spirituale.* Il Concilio Vaticano II parla spesso del patrimonio ecclesiastico, specie del patrimonio delle Chiese orientali. Questo patrimonio comprende le tradizioni, le consuetudini, le leggi, gli usi che riguardano la vita teologica, la vita spirituale, la vita liturgica, la vita giuridica e quella storica. Questo patrimonio, che ha cominciato a formarsi fin dai tempi degli Apostoli e si è sviluppato e perfezionato per opera dei concili, dei Padri della Chiesa, della Sede Apostolica, dei teologi e canonisti e anche delle Comunità stesse, inclusi alcuni elementi giuridici che ci permette di dividerlo in patrimonio divino e patrimonio umano. Quello divino contiene elementi di diritto divino, comuni a tutte le Chiese particolari, che sono elementi immutabili, anche se espressi con formule diverse nelle singole chiese particolari. Queste formule possono ancora subire variazioni, ma il senso non può cambiare. Il patrimonio umano, invece, contiene elementi ecclesiologici, introdotti dalle Autorità competenti, specie dai concili e dai Padri della Chiesa, come anche dalle consuetudini delle varie Comunità ecclesiastiche. In due numeri (5 e 6) i padri conciliari evidenziano l'importanza sia della chiesa occidentale che di quella orientale, ma soprattutto si afferma di considerare il patrimonio „ecclesiastico e spirituale” delle chiese d'oriente come „patrimonio di tutta la chiesa”¹⁵. Il decreto richiama, in nota, la Lettera apostolica, *Orientalium Dignitas* di Papa Leone XIII¹⁶. Il documento scritto nel 1894, appena un anno dopo la celebrazione del Congresso eucaristico a Gerusalemme (1893) mostra grande premura e attenzione per le chiese cattoliche d'Oriente, rilevando tutta l'ammirazione per il prezioso patrimonio di cui sono custodi. Un'ammirazione e un patrimonio per tutta la chiesa cattolica porrà l'accento anche papa Giovanni Paolo II¹⁷. Un patrimonio che anche di recente è stato messo

¹⁵ *OE*, n. 5.

¹⁶ “De disciplina orientalium conservanda et tuenda”, in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 3, *Leone XIII (1878-1903)*, edizione bilingue, a cura di E. Lora e R. Simionati, Bologna 1997, 1652-1669.

¹⁷ Scrive papa Giovanni Paolo II, nel 1995, nella Lettera Apostolica *Orientalium Lumen*, al numero 1, “Poiché infatti crediamo che la venerabile e antica tradizione delle Chiese orientali sia parte integrante del patrimonio della Chiesa di Cristo, la prima necessità per i cattolici e di conoscerla per potersene nutrire e favorire, nel modo possibile a ciascuno, il processo

a dura prova, con guerre, saccheggi, devastazioni, rappresaglie. Pensiamo a quanto sta accadendo ai cristiani della Siria e dell'Iraq e di come papa Francesco sia intervenuto.

E con il cuore carico e angosciato che ho seguito i drammatici eventi di questi ultimi giorni nel nord Iraq, dove i cristiani e le altre minoranze religiose sono stati costretti a fuggire dalle loro case e assistere alla distruzione dei loro luoghi di culto e del patrimonio religioso¹⁸.

Il Concilio non chiede che i cristiani d'Oriente mutino i loro riti, se non per "ragione del proprio organico progresso", ma soprattutto, proprio per significare ancora tutta l'importanza che la liturgia ha per le chiese orientali, chiede ai missionari di calarsi in quella realtà. A chi si reca in quelle terre, agli istituti religiosi, alle associazioni occidentali che svolgono apostolato "si raccomanda caldamente ... che per una maggiore efficacia dell'apostolato fondino, per quanto e possibile, case o anche province di rito orientale"¹⁹.

f) *La disciplina dei Sacramenti*. Nel Concilio i Padri orientali hanno attirato l'attenzione dei Padri latini sulla diversa disciplina orientale riguardante i sacramenti d'iniziazione cristiana. In questa materia, il decreto *Orientalium Ecclesiarum* al n. 12, richiede anzitutto agli stessi Orientali cattolici di ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti: "Il santo concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi che si riferisce alla loro celebrazione e amministrazione"²⁰.

Dunque, il Concilio parla dell'antica disciplina che vigeva nella Chiesa sin dai primi secoli, cominciando con le collezioni pseudo 'apostoliche, e poi in vari libri liturgici dei riti principali e poi dei riti derivati. Dopo la separazione, e soprattutto dopo la formazione delle Chiese autocefale, i libri liturgici si sono moltiplicati con delle variazioni importanti, sia circa la

dell'unità. I nostri fratelli orientali cattolici sono ben coscienti di essere i portatori viventi, insieme con i fratelli ortodossi, di questa tradizione. E' necessario che anche i figli della Chiesa cattolica di tradizione latina possano conoscere in pienezza questo tesoro e sentire così, insieme con il Papa, la passione perché sia restituita alla Chiesa e al mondo la piena manifestazione della cattolicità della Chiesa, espressa non da una sola tradizione, né tanto meno da una comunità contro l'altra; e perché anche a noi tutti sia concesso di gustare in pieno quel patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. [cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche *Orientalium Ecclesiarum*, I; Decr. sull'ecumenismo *Unitatis Redintegratio*, 17] che si conserva e cresce nella vita delle Chiese d'Oriente come in quelle d'Occidente», *Acta Apostolicae Sedis*, 87 (1995), 745-774.

¹⁸ "Lettera del Santo Padre al Segretario Generale dell'O.N.U., circa la situazione nel Nord dell'Iraq, del 9 agosto 2014", in www.vatican.va.

¹⁹ *OE*, n. 6.

²⁰ *OE*, n. 12.

disciplina, cioè la forma, il ministro e il soggetto dei sacramenti, sia circa la prassi, cioè la loro celebrazione e amministrazione. La disciplina e la prassi, se non contengono nulla contro la fede e i costumi, vengono confermate, anzi lodate e, se in qualche Chiesa particolare o in tutte le Chiese, sono state in parte alterate o trascurate, il Concilio desidera che vengono ristabilite.

In particolare,

la disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i presbiteri hanno il potere di conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo²¹.

Di conseguenza,

tutti i presbiteri orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i presbiteri di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, hanno il potere di amministrarlo anche ai fedeli delle Chiese, orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare²².

Queste norme sono state codificate nel Codice orientale, canoni 694, 695, 696. Essi riguardano anche i vescovi e i parroci latini che hanno nel loro territorio dei fedeli orientali, privi di propri pastori.

g) *Una data comune per la festa di Pasqua*. La questione della data comune di Pasqua è stata uno dei temi che stava più a cuore ai Vescovi orientali, soprattutto del Medio Oriente, presenti al Concilio Vaticano II. In effetti, cristiani e musulmani vivono a fianco a fianco. Gli anni in cui i cristiani, ortodossi e cattolici, non festeggiavano la Pasqua nello stesso giorno, si sentivano umiliati di fronte ai loro concittadini musulmani. L'unificazione della data di Pasqua è per essi la prima condizione dell'unione. Mons. Philippe Nabaa, Metropolita Greco-melchita di Beyrouth e sottosegretario del Concilio, vi dedicò il suo intervento del 10 novembre 1962.

Il Concilio nel decreto OE 20 ha affrontato la questione in questi termini:

Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa di pasqua, nel frattempo, per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai Patriarchi o alle supreme autorità ecclesastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, sulla festa di pasqua da celebrarsi nella stessa domenica²³.

²¹ OE, n. 13.

²² OE, n. 14.

²³ OE, n. 20.

Questa decisione conciliare, in linea con quanto già stabilito nella *Sacro-sanctum concilium*, rileva ancora una volta l'autonomia delle chiese orientali, la possibilità che esse hanno di stabilire una data comune per la Pasqua e questo per favorire il dialogo e l'incontro con le altre chiese e comunità cristiane presenti. Dal decreto sono passati cinquanta anni, ma nel 2013 il Patriarcato latino di Gerusalemme ha deciso che la Pasqua fosse celebrata il 5 maggio, secondo il calendario giuliano, insieme alle chiese orientali, e non il 31 marzo come hanno fatto i cattolici di tutto il mondo. Questa decisione ha riguardato solo le parrocchie di Israele, dei Territori palestinesi, della Giordania e di Cipro, che cadono sotto la giurisdizione del Patriarcato latino. Con due eccezioni importanti però: Gerusalemme e Betlemme, dove si è celebrata la Pasqua secondo il calendario gregoriano, quindi il 31 marzo. Infatti, nella Basilica del Santo Sepolcro e nella Basilica della Natività vige lo *statu quo*. Il provvedimento è stato adottato *ad experimentum* per l'anno 2013, ma va tenuto presente che nel 2014 la data della Pasqua in entrambi i calendari è stata il 20 aprile, e che nel 2015 la decisione potrebbe divenire definitiva²⁴.

In diversi paesi, come ad esempio in Romania (solo i greco-cattolici), in Grecia, a Cipro i cattolici e gli ortodossi festeggiano la Pasqua la stessa domenica, seguendo il calendario giuliano.

h) *La communicatio in sacris con gli acattolici*. Le norme da osservare per la *communicatio in sacris* sono contenute nel Decreto per le Chiese orientali, nn. 26-29, nel Direttorio per l'applicazione delle disposizioni del Concilio circa l'ecumenismo nn. 38-46 e le Istruzioni della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e del Segretariato per l'Unione dei cristiani, riguardante la comunione Eucaristica.

Queste norme fanno distinzione tra la *communicatio in sacris* con le Chiese orientali necattoliche, che hanno il sacerdozio e quindi anche i sacramenti e la *communicatio in sacris* con le Comunità cristiane separate dalla Chiesa latina, che in genere non hanno il sacerdozio e, quindi, nè i sacramenti ed, in qualche Comunità, nemmeno il battesimo viene amministrato validamente.

Tre sono i sacramenti di cui trattano le suddette norme: l'assoluzione sacramentale, la sacra Comunione e l'Unzione degli infermi. E si pone la questione se il ministro cattolico possa amministrare i suddetti sacramenti ai fedeli acattolici e se i fedeli cattolici possano chiedere i tre sacramenti dai ministri acattolici²⁵.

²⁴ Cfr. La direttiva dell'Assemblea degli Ordinari di Terra Santa (AOCTS) riguardo alla celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano. Il testo si può leggere sul sito internet della Custodia di Terra Santa, www.custodia.org.

²⁵ Cfr. M. PĂTRAȘCU, "Communicatio in sacris de la Conciliul Vatican II la CIC 1983", in M. PAL – M. PĂTRAȘCU, *Curs de Drept Canonic Oriental*, IV, Serafica, Roman 2007, 214-242.

Il ministro cattolico può amministrare i tre sacramenti ai fedeli orientali acattolici quando questi:

1° **sono in buona fede**, cioè materialmente soltanto sono separati dalla Chiesa Cattolica. Ora, i fedeli orientali nati nelle Chiese separate, che hanno ricevuto validamente il battesimo e credono in Gesù Cristo non sono colpevoli del peccato della separazione dalla Chiesa cattolica e quindi si presume che sino in buona fede e già si trovano in qualche comunione non perfetta con la Chiesa Cattolica;

2° **chiedono spontaneamente i tre sacramenti**, cioè non hanno a disposizione un ministro sacro della loro Chiesa separata, specie quando si tratta del sacramento della penitenza, o per qualsiasi altra ragione che il ministro cattolico non deve esaminare ed approvare. La domanda si presume spontanea, sia quando i fedeli acattolici orientali vengono nella chiesa cattolica per la confessione e per la comunione eucaristica, sia quando i malati per sé o per il tramite di qualche persona, invitano il ministro cattolico ad amministrare in casa i tre sacramenti;

3° **sono debitamente disposti** a ricevere i tre sacramenti. Se si accostano al confessionale per l'assoluzione dei peccati il confessore deve disporli, quando vede o si accorge che non conoscono le condizioni per fare una buona confessione; lo stesso deve fare il sacerdote quando è invitato ad amministrare i tre sacramenti ad un malato. Quando invece gli acattolici orientali chiedono pubblicamente la sacra Comunione, cioè si accostano all'altare insieme agli altri fedeli cattolici, il ministro cattolico non può esaminare se siano disposti o meno; quindi, deve presumere che siano disposti, dato che credono nella presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. Solo quando si tratta di pubblici peccatori, deve negare la Comunione, come si deve fare anche con i cattolici²⁶.

²⁶ M. PĂTRAȘCU, "Communicatio in sacris de la Conciliul Vatican II la CIC 1983", 266-269; I. GORDON, "De communicatione in sacris sub luce Concilii Vaticani II", *Periodica* 57 (1968) 451; F. COCCOPALMERIO, "La «communicatio in sacris» nel Codice di Diritto Canonico e negli altri documenti ecclesiali", in *La funzione di santificare della Chiesa*, 230-231; F. COCCOPALMERIO, "Comunione ecclesiale e *communicatio in sacris*", *La Scuola cattolica* 100 (1972) 467-468. Prof. Petru Tocănel parla anche di una comunicazione *in sacris* in senso lato ed afferma che per giuste cause è permesso di nominare un acattolico come padrino al battesimo di un bambino cattolico, ma insieme con un padrino cattolico, in modo da assicurare l'educazione cattolica del battezzato. Anche un cattolico può fare da padrino al battesimo di un bambino degli acattolici, se viene invitato. Le cause più frequenti sono: battesimo di un bambino nato da un matrimonio misto, consanguinità, o affinità tra i parenti cattolici e acattolici. Un acattolico può fare da testimone durante la celebrazione di un matrimonio tra due cattolici nella chiesa cattolica. Anche un cattolico può fare da testimone per la celebrazione tra due cattolici orientali nella loro chiesa. A fortiori questo è permesso quando si tratta di matrimoni misti. Cfr. P. TOCĂNEL, *Il diritto canonico orientale*, 85.

Tutte queste norme ulteriormente sono stati riprese dai due Codici di Diritto canonico e costituiscono la *fons primaria* dei cann. 844, §3-4, CIC 1983; 671, §3-4 CCEO.

Per quanto riguarda le Comunità acattoliche occidentali, il ministro cattolico può amministrare i tre sacramenti ai fedeli acattolici in pericolo di morte o di grave necessità e in altri casi:

1° **in pericolo di morte o di grave necessità**, per esempio, durante le persecuzioni o in carcere, quando consista: *a)* che non possono chiedere quei sacramenti al loro ministro o pastore; *b)* che hanno ricevuto validamente il sacramento del battesimo e di questo devono seguire le norme della Conferenza Episcopale o del Vescovo diocesano; *c)* che hanno una fede conforme alla fede della Chiesa cattolica circa i tre sacramenti e anche su questo punto si deve stare alle disposizioni della Conferenza Episcopale, interrogando le persone che desiderano i sacramenti della Penitenza o dell'Unzione degli infermi; *d)* chiedono spontaneamente i tre sacramenti; *e)* sono debitamente disposti e, in caso contrario, il ministro stesso li può disporre, come ho affermato sopra;

2° **in altri casi**, cioè fuori del pericolo di morte o di necessità urgente, si lascia alla Conferenza Episcopale di ogni Regione o Nazione o al Vescovo diocesano di permettere e ordinare la comunicazione *in sacris*.

I cattolici, invece, non possono chiedere i tre sacramenti dai ministri protestanti, perchè non hanno il sacerdozio e, quindi, non li possono amministrare validamente. Se, per caso, in qualche comunità risulta con certezza morale che esiste il sacerdozio, in quanto i pastori hanno ricevuto la consacrazione episcopale o presbiterale dai vescovi Orientali separati o anche da Vescovi cattolici, in modo fraudolento, allora, in caso di necessità o di grande utilità spirituale, i cattolici possono chiedere i tre sacramenti dai pastori protestanti. La Conferenza Episcopale però può permettere la *comunicatio in sacris* solo in pericolo di morte²⁷.

Conclusioni

A distanza di cinquant'anni dall'apertura del Vaticano II, dopo un'attenta lettura degli Atti del Concilio e di alcuni importanti scritti d'allora circa il bilancio del dibattito nell'Aula conciliare, si può dedurre che, nell'insieme, i Padri conciliari orientali hanno svolto un ruolo decisivo nella discussione e redazione dei due documenti: *Orientalium Ecclesiarum* e *Unitatis Redintegratio* sull'Ecumenismo. Questo piccolo gruppo, di soli 200 gerarchi orientali, con vigore e chiarezza ha affermato che la Chiesa cattolica non è sinonimo di Chiesa cattolica di Rito latino e che nella teologia orientale,

²⁷ Cfr. . "Instr. In quibus rerum circumstantiis", n. 6.

come patrimonio della Chiesa di Cristo tutta intera, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli tramite i Padri della Chiesa e si afferma nella varietà la divina unità della fede cattolica. Sulla situazione delle Chiese orientali cattoliche, i Padri conciliari orientali hanno reclamato e ottenuto – almeno in teoria – il riconoscimento della loro parità assoluta, per quanto riguarda i diritti e i doveri, con la Chiesa latina, tra cui il diritto dell’evangelizzazione del mondo non cristiano. Il Concilio Vaticano II ha tracciato pure la via delle riforme liturgiche e giuridiche delle stesse Chiese orientali, riforme che devono pienamente accordarsi con il fine supremo di tutte le riforme e leggi della Chiesa, in quanto in *Ecclesia salus animarum suprema semper lex esse debet*. Alla fine del Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 30, il Concilio Vaticano II dichiara che:

molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d’Oriente e d’Occidente e insieme dichiara: *tutte queste prescrizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate convengano alla pienezza della comunione*. Nel fra tempo però tutti i cristiani orientali e occidentali sono ardentemente invitati a innalzare ferventi e assidue, anzi giornaliere preghiere a Dio, affinché con l’aiuto della Santissima Madre di Dio tutti diventino una sola cosa. Preghiamo pure che su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i quali confessano strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e della consolazione dello Spirito Santo Paracleto. Con amore fraterno vogliamo tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l’un l’altro²⁸.

²⁸ *OE*, n. 30.